



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl:8.21
Fasc:N.106.6/2015

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI, NEL COMUNE DI ALBA.

PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 21, 12051 – ALBA.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 19.01.2023 con prot. di ric. n. 3173, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba.
- con nota provinciale prot. n. 3577 del 20.01.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 20 gennaio 2022 al 20 febbraio 2023;
- con nota prot. n. 3578 del 20.01.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. n. 10354 del 20.02.2023 la **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale**, preso atto che il Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere - a seguito di sopralluogo - ha emesso opportuna dichiarazione liberatoria per lo svincolo parziale (lotti A e C) della garanzia fideiussoria relativa al sito estrattivo in località "Biglini 9" in Comune di Alba (CN), considerata la conformità urbanistica dell'intervento in oggetto rispetto alle disposizioni previste dal P.R.G.C. vigente, invita a valutare - quantomeno per le parti in disponibilità - la necessità di meglio ottemperare a quanto indicato relativamente alla formazione di cortine verdi per le quali ritiene utile sottolineare come la fattispecie descritta si intenda applicata all'intero perimetro delle aree di

cui alle lettera h) così come indicate nelle tavole 3.2 e 3.3. Rammenta, al riguardo, che l'impianto di recupero inerti risulta ricompreso nel più ampio comparto "estrattivo" facente capo alla medesima ditta proponente.

A titolo collaborativo, riporta alcuni strumenti facenti parte del quadro pianificatorio regionale in atto che possono concorrere a determinare un più completo sistema di informazioni e quindi a perfezionare quanto già contenuto nella documentazione presentata interessanti l'area in esame:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 45-8770 del 12/04/2019;
- Deliberazione di Giunta Comunale di Alba n. 387 del 23/11/2017;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/03/2019, n. 4/R.

Considerato altresì che con Deliberazione Consiglio Comunale di Alba n. 23 del 10/04/2019 è stata adottata la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della variante generale al P.R.G.C. vigente sulla base della quale l'A.C. ha attivato i relativi tavoli tecnici preliminari conclusosi in data 15/06/21 e che le indagini e gli elaborati prodotti in tale sede (in particolare Tav. 4.9.1 – Tavola dei beni paesaggistici) sembrano ricomprendere l'impianto all'interno degli ambiti di cui al d. lgs. 42/04, art. 142 - Aree tutelate per legge, lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, invita ad approfondire tale aspetto ed eventualmente ad attivare le procedure autorizzative richieste dal medesimo dispositivo.

Rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del d.lgs. 42/2004, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

- con nota prot. n. 10454 del 20.02.2023 e successiva nota prot. n. 35598 del 06.06.2023 l'**ASL CN2**, per quanto attiene agli aspetti di carattere igienico-sanitario, ha comunicato che non si ravvisano particolari elementi ostativi all'esercizio dell'impianto in oggetto, purché nella corretta attuazione delle misure di mitigazione dei potenziali impatti previste e descritte dal Proponente nella documentazione tecnica inviata.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
 - In data 7 marzo 2023, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e del contributo dell'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia del Settore Provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
 - Pertanto, con nota prot. n. 20752 del 03.04.2023 si è proceduto alla richiesta integrazioni con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
 - Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico, sulla base dei contributi citati, si era già evidenziato quanto segue:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R n. 59/2013.
 2. Dal punto di vista tecnico, si tratta di una modifica sostanziale ad un impianto di recupero rifiuti inerti attualmente autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale n. 407/2015 e s.m.i..
La ditta intende ricollocare l'impianto su terreni attigui a quelli attualmente assentiti aumentando i quantitativi di rifiuti recuperabili, mediante un progressivo smantellamento e al successivo posizionamento su un'ex area di cava denominata "Biglini 9 - lotto C", a suo tempo autorizzata in capo alla stessa ditta. Il sito è stato oggetto di recupero ambientale con l'impiego

di rifiuti inerti (R10 - autorizzato con iscrizione n. 624 nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti). L'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti inerti oggetto d'istanza si svolge su di un'area di circa 32.200 mq. Con la conclusione dell'attività estrattiva, il lotto risulta quindi sfruttabile per l'installazione dell'impianto di recupero rifiuti oggetto della presente istanza.

Per quanto riguarda i rifiuti inerti nell'impianto vengono condotte operazioni di messa in riserva (R13) propedeutiche a:

- recupero di materia prima secondaria (R5) nello stesso impianto;
- recupero nella realizzazione di rilevati o piazzali (R5) al di fuori dell'unità locale.

Relativamente ai rifiuti legnosi (ad oggi non autorizzati) nell'impianto verranno invece condotte operazioni di messa in riserva (R13).

3. Dal punto di vista ambientale si ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La ditta ha indicato il quantitativo annuo dei rifiuti suddiviso per singoli punti ma non ha indicato la capacità massima istantanea. Dovrà essere aggiornata la planimetria con indicati i metri quadri a disposizione per ogni gruppo/cumulo/settore di rifiuti con indicato anche il volume stoccato ed il peso specifico per valutare la congruità con gli spazi a disposizione.

Nella planimetria dovranno anche essere indicate le eventuali aree di deposito dell'end of waste prodotte, distinte per le varie tipologie, e le relative superfici a disposizione.

Per quanto riguarda il punto 9.1 la ditta dovrà indicare se l'area di messa in riserva sarà impermeabilizzata e l'eventuale predisposizione del piano di trattamento delle acque meteoriche previsto dalla normativa regionale (D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R).

b. Atmosfera

L'attività genererà esclusivamente emissioni diffuse, non saranno quindi presenti emissioni convogliate.

c. Rumore

Dovrà essere presentata la valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. 02/02/2004 n. 9-11616.

- Con nota prot. ric. n. 30301 del 15.05.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 25.05.2023 con prot. n. 32987.
- In data 06 giugno 2023 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e, sulla base dei chiarimenti forniti, ha unanimemente ritenuto che **il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione*

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Viste la nota prot. n. 10354 del 20.02.2023 della **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale** e le note n. 10454 del 20.02.2023 e prot. n. 35598 del 06.06.2023 dell'ASL CN2, in premessa richiamate.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- Gli impatti a livello di quantitativi e modalità di stoccaggio rifiuti, rischio incendio, gestione acque meteoriche ed emissioni in atmosfera e sonore risultano adeguatamente contenuti;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- In data 06 giugno 2023, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (note prot. ric. n. 14709 del 10.03.2023 e n. 35841 del 07.06.2023) e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia (note prot. ric. n. 13728 del 06.03.2023 e n. 35306 del 06.06.2023), **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 19.01.2023 con prot. di ric. n. 3173, da parte del legale rappresentante della società Stroppiana S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba, per le motivazioni e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.
- 2. DI STABILIRE** che nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza per la

modifica sostanziale di AUA ex art. 208 D.lgs 152/06 e s.m.i., siano tenute in debita considerazione le seguenti osservazioni:

- a) Dovranno essere condotte delle misure, di verifica di immissione diurna e del differenziale di immissione, presso i tre ricettori individuati, "a lavori ultimati" al fine di definire al meglio il panorama sonoro esistente in zona.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale